



Presidente

Alla c.a.  
Sindaco del Comune di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/4529/2021  
*Da citare nella corrispondenza*

## Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. ANAC n. OMISSIS

Con la Vs. nota in oggetto è stata rappresentata la volontà del Comune di procedere ad una selezione per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico, ai sensi dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, per far fronte a carenze di organico. È stato, quindi, chiesto all'Autorità se «*un tecnico che ha ricevuto dal comune un incarico esterno di progettazione esecutiva o definitiva, nei due anni precedenti, incorra in un caso di inconferibilità qualora incaricato ai sensi dell'articolo 110 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000*» e se «*gli incarichi di progettazione possano essere assimilati a prestazioni lavorative di tipo occasionale che "non avendo il carattere della continuità e stabilità, non comportano l'applicazione dell'art. 4 e 9 del d.lgs. 39/2013" (orientamento ANAC n. 99/2014)*».

Con riferimento alla predetta nota, si comunica che il Consiglio, nell'adunanza del 17 novembre 2021, ha espresso le seguenti considerazioni.

Tenuto conto di quanto esposto genericamente, in un'ottica di leale collaborazione, si ricorda, per quanto qui di interesse, che l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione per quei soggetti che hanno svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico. L'Autorità si è già espressa, con l'orientamento n. 99/2014, precisando che "*Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. Le suddette norme, inoltre, sanciscono l'inconferibilità o l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico*".

Per completezza, con riferimento all'incarico in destinazione, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, «*Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*».

Premesso ciò, tenuto conto che la richiesta di parere riguarda genericamente le ipotesi di svolgimento di incarichi di progettazione senza che sia stata specificata alcuna fattispecie concreta, non risulta possibile chiarire se tale attività sia connotata dai requisiti di abitualità, continuità e coordinazione, che denotano lo svolgimento di un'attività professionale in modo continuativo a favore dell'ente pubblico, o debba considerarsi come attività di carattere occasionale. Invero, la predetta qualificazione necessita di una valutazione in concreto dell'attività svolta che, per le limitate informazioni fornite, non risulta possibile.

Pertanto, considerato che, allo stato, non vi sono elementi che consentano di fornire ulteriore puntuale riscontro, si invita la S.V. a prendere visione dei precedenti di questa Autorità – cfr. *ex plurimis* delibera n. 630/2021, delibera n. 676/2021, delibera 634/2021 e delibera 635/2021 – per le valutazioni del caso.

Distinti saluti

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente